



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° [8394] DEL 09/10/2023

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
2	ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI	3
3	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
ART.1	Attivazione di Corsi di Dottorato e requisiti di accreditamento	3
ART.2	Attivazione di Corsi di Dottorato in forma associata	4
ART.3	Dottorati industriali	4
ART.4	Dottorati di interesse nazionale	5
ART.5	Dipendenti pubblici	5
ART.6	Contemporanea iscrizione	6
ART.7	Organi del Corso di Dottorato	6
ART.8	Collegio Docenti	6
ART.9	Coordinatore del Collegio	7
ART.10	Organismi del Corso di Dottorato	7
ART.11	Supervisore, Co-supervisore	8
ART.12	Responsabile e Vice-responsabile del Curriculum	8
ART.13	Board del Curriculum	9
ART.14	Comitato Direttivo	9
ART.15	Tutor	9
ART.16	Rappresentanti dei dottorandi	9
ART.17	Ammissione ai Corsi di Dottorato	9
ART.18	Procedura di selezione e Bando	10
ART.19	Commissione Giudicatrice	10
ART.20	Graduatorie	10
ART.21	Durata del Corso	10
ART.22	Proroga della durata del Corso	11
ART.23	Frequenza congiunta del Corso con Scuola di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici (PhS)	11
ART.24	Sospensione, rinuncia e decadenza	11
ART.25	Sospensione ed esclusione d'ufficio	12
ART.26	Conseguimento del titolo	12
ART.27	Contributi e borse di studio	13
ART.28	Diritti e doveri dei dottorandi	14
ART.29	Assicurazione della Qualità	15
4	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	16

1 Oggetto e Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021 n. 226 nonché del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 marzo 2022, n. 301, le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele.

2 Abbreviazioni Acronimi Definizioni

Sigla e definizione	Descrizione
MUR	Il Ministero dell'Università e della Ricerca
Ateneo	Università Vita-Salute San Raffaele
ANVUR	Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
UD	Ufficio Dottorati
Corso/i	Corso/i di dottorato

3 Disposizioni del regolamento

ART.1 Attivazione di Corsi di Dottorato e requisiti di accreditamento

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna di Ateneo, sono istituiti i Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato possono essere organizzati anche in Scuole istituite e regolamentate con appositi provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
4. Le tematiche scientifiche e formative di pertinenza di ciascun Corso e le relative denominazioni, anche ai fini del conferimento del titolo, devono essere sufficientemente ampie, organiche, chiaramente definite.
5. Le finalità dei corsi attivati in UniSR sono in linea con quanto riportato all'art. 1 comma 2 nel D.M. 226/2021.
6. I Corsi sono accreditati su conforme parere dell'ANVUR e in coerenza con gli standard e le linee guida condivisi a livello europeo e devono sviluppare una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato stesso.
7. L'accreditamento, che avviene mediante richiesta dell'Ateneo al MUR nei tempi da questo indicati, ha durata quinquennale, fatta salva la verifica periodica da parte dell'ANVUR circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, come definiti nell'art. 4 comma 1 del D.M. 226/2021 e nel DM 301/2022, e svolta anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
8. L'istituzione di un Corso viene proposta dalla Facoltà di afferenza e valutata dal Senato Accademico. Successivamente, la proposta viene sottoposta al Nucleo di Valutazione di Ateneo, che li accerta la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dall'art. 4 del D.M. 226/2021 e dai i regolamenti

di Ateneo. In mancanza di uno o più dei requisiti, il Nucleo di Valutazione ha facoltà di richiedere delle modifiche per poi sottoporre nuovamente la proposta all'iter di valutazione di cui sopra.

9. Successivamente il Consiglio di Amministrazione o l'organo da esso delegato, su proposta del Rettore, delibera l'istituzione del Corso e il finanziamento destinato allo stesso, comprensivo del numero di borse per il primo ciclo di attivazione.
10. L'attivazione di un nuovo ciclo di un Corso già accreditato è richiesta dal Coordinatore del Corso, all'uopo delegato dal Collegio. Il Consiglio di Amministrazione, o l'organo da esso delegato, su proposta del Rettore e presa visione del parere della Facoltà e del Senato Accademico, delibera l'attivazione del nuovo ciclo del Corso e il finanziamento destinato allo stesso, comprensivo del numero di borse.

ART.2 Attivazione di Corsi di Dottorato in forma associata

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2021, per particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari, per i quali non sia prevista l'attivazione di Corsi presso l'Ateneo, questo potrà convenzionarsi o consorziarsi con:
 - a) altre università italiane o estere;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di attrezzature idonee;
 - c) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - d) istituzioni accreditate.
2. L'art. 4, comma 1 del D.M. 226/2021 prevede che nel caso di Corsi in forma associata, ai requisiti normativamente previsti fanno eccezione i seguenti aspetti:
 - in materia di composizione del Collegio, per i dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, possono partecipare anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima (metà) dei professori. In ogni caso i ricercatori di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - in materia di numero di borse, se i soggetti partecipanti sono due ciascuno finanzia almeno due borse di studio; se il numero di soggetti è superiore a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
3. In ogni caso, i soggetti associati devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca prevedendo attività formative comuni, anche a rotazione, tra le sedi.
4. Le convenzioni stipulate per la costituzione di Corsi in forma associata, secondo quanto previsto dalle procedure interne, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO di cui al comma 2.
5. Nel caso di Corsi in forma associata che prevedono accordi di co-tutela, ai sensi del precedente comma 1, lett. a), la proposta di attivazione, corredata degli aspetti principali per la gestione della stessa e nel rispetto di quanto riportato al comma 2 del presente articolo, è sottoposta, dal docente proponente, all'approvazione del Consiglio di Facoltà di pertinenza.

ART.3 Dottorati industriali

6. Nel particolare caso di Corsi attivati in forma associata ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lett. c) l'Ateneo, in sede di accREDITAMENTO iniziale o successivamente, ha facoltà di richiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale».

7. Le tematiche di ricerca dei corsi di dottorato industriali devono dare particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.M. 226/2021, le convenzioni stipulate per la costituzione di Dottorati industriali devono prevedere:
 - le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso;
 - i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
9. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.M. 226/2021, i contratti di apprendistato per la formazione del dottorato industriale, attivati ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 81/2015, e per i quali sia garantita la prevalenza della attività di ricerca, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato.
10. In tali casi, i bandi di ammissione possono prevedere specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca o di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati.

ART.4 Dottorati di interesse nazionale

1. L'Ateneo ha facoltà di attivare Corsi di interesse nazionale con i requisiti di cui all'art. 11, D.M. 226/2021.
2. In tali casi l'Ateneo ha facoltà di convenzionarsi o consorzarsi in forma associata con i soggetti di cui al precedente art. 2.
3. Nel caso di dottorato di interesse nazionale, la commissione per l'assegnazione delle borse di studio, di cui al successivo art. 26, è formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

ART.5 Dipendenti pubblici

Il pubblico dipendente ammesso ai Corsi gode, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 476/1984 con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risulti iscritto per la prima volta a un Corso, a prescindere dall'ambito disciplinare ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero. In caso di ammissione a Corsi senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del precedente periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a Corsi per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

ART.6 Contemporanea iscrizione

1. Fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione ai Corsi, è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria secondo quanto disposto dalla L. 33/2022, e dei relativi decreti attuativi.
2. La contemporanea iscrizione ad un Corso di dottorato e ad un altro corso di istruzione universitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è vincolata alla valutazione di compatibilità da parte del Collegio effettuata secondo i criteri previsti dal relativo bando di ammissione.

ART.7 Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso:
 - il Collegio dei Docenti;
 - il Coordinatore.
2. Se il Corso afferisce ad una scuola di dottorato, ha come organi di governo i soggetti previsti nel relativo regolamento.

ART.8 Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso.
2. In linea con le previsioni di legge, è richiesto che il Collegio, nominato per la prima volta in fase di accreditamento e in accordo alle procedure operative interne, sia costituito da un numero minimo di dodici componenti di cui:
 - almeno la metà dei componenti, deve essere costituito da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia che devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - per la restante parte, da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca che devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
3. È necessario che tutti i componenti del Collegio presentino e mantengano i requisiti per la partecipazione al Collegio stesso come richiesti dalla normativa citata. Si segnala che nel caso in cui un professore associato non raggiunga i valori richiesti per la seconda fascia, ma raggiunga quelli previsti per la prima fascia, la valutazione circa la sussistenza dei requisiti si ritiene positiva.
4. Per i professori e i ricercatori universitari e degli enti di ricerca pubblici, la partecipazione al Collegio di un Corso di dottorato, attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza, è subordinata al nulla-osta da parte della struttura di appartenenza.
5. Eventuali componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. I docenti stranieri rientrano nel computo del numero minimo richiesto per la costituzione del Collegio solo nel caso di dottorati in convenzione con università straniera.
6. Ogni componente può partecipare ad un solo Collegio a livello nazionale. In via eccezionale è possibile la partecipazione ad un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso organizzato in forma associata, ivi compresi i Corsi di dottorato industriale e i Corsi di interesse nazionale.
7. Possono inoltre far parte del Collegio Docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in

possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

8. Al Collegio dei Docenti può partecipare una rappresentanza dei dottorandi unicamente per la trattazione di problemi didattici e organizzativi e secondo quanto previsto dal successivo art. 16. I rappresentati dei dottorandi non entrano nel computo delle maggioranze richieste né per la validità delle sedute né per le eventuali delibere assunte.
9. A seguito dell'attivazione o del rinnovo annuale del Corso, previa delibera del Collegio stesso, potranno essere sostituiti i precedenti membri o accettati nuovi membri, sempre nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla normativa richiamata al precedente comma 2.
10. L'attività didattica e di tutorato e di supervisione di tesi svolta per il Corso dai componenti del Collegio, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, non dà luogo a compensi integrativi.
11. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno secondo un calendario approvato dal Coordinatore del Corso il quale è responsabile della convocazione della seduta. Le sedute del Collegio sono considerate valide se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, escludendo dal computo coloro che siano impossibilitati a parteciparvi e che abbiano dato giustificazione scritta. Le deliberazioni del Collegio stesso sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.9 Coordinatore del Collegio

1. Il ruolo di Coordinatore del Collegio è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore è nominato dal Rettore, sentito il parere della Facoltà e del Collegio, all'atto dell'istituzione del Corso o di rinnovo della carica.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In assenza di nuova nomina, il mandato del Coordinatore è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga le funzioni del Coordinatore sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili.
5. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Corso avanti agli Organi accademici; allo stesso competono la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso nonché la definizione del piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso.
6. Il Coordinatore, all'uopo delegato dal Collegio, provvede a destinare i fondi per il funzionamento ordinario del Corso; qualora il Corso sia afferente ad una scuola di dottorato, il Coordinatore concorda con il Direttore della scuola la gestione delle spese stesse.
7. Il Coordinatore, da ultimo, decide in merito all'ammissibilità del dottorando all'annualità successiva a conclusione dell'iter di verifica annuale, come disciplinata nelle procedure interne.
8. Per particolari esigenze organizzative del Corso o qualora disposto da specifiche disposizioni normative, potrà essere nominato dal Rettore su proposta del Coordinatore un Vice-coordinatore.

ART.10 Organismi del Corso di Dottorato

Qualora disposto da specifiche disposizioni normative, o per particolari esigenze organizzative del Corso, potranno essere istituiti e nominati organismi e figure a supporto della attività del Corso di Dottorato.

ART.11 Supervisore, Co-supervisore

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 D.M. 226/2021, a ciascun dottorando sono assegnati un Supervisore e uno o più Co-supervisori (insieme, il Team di Supervisor), di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. In ogni caso, il Supervisore non deve trovarsi a meno di quattro anni dalla cessazione del proprio ruolo salvo che si ricopra un ruolo istituzionale presso il polo ospedaliero di riferimento, per almeno un anno oltre la fine della durata legale del corso.
3. Le modalità di nomina del Team di Supervisor, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, sono disciplinate nelle procedure operative interne.
4. A ciascun Supervisore possono essere assegnati fino ad un massimo di tre dottorandi, indipendentemente dal Corso cui sono iscritti, salvo eccezioni previste nelle procedure operative interne.
5. Il Supervisore ha la responsabilità esclusiva e diretta delle attività svolte dal dottorando e in particolare della supervisione del progetto di ricerca, del controllo e del monitoraggio della progressione delle conoscenze del dottorando e dell'avanzamento del lavoro di tesi, nonché di proporre uno o più Co-supervisori che lo affianchino.
6. Nello svolgimento delle loro attività il Supervisore e i Co-supervisori effettuano le verifiche annuali dello stato di avanzamento del progetto proponendo al Coordinatore del Corso l'ammissibilità ovvero la non ammissibilità del dottorando all'annualità successiva o alla discussione della tesi finale.
7. L'attività svolta da ciascun Supervisore è soggetta ad una valutazione di congruità rispetto all'incarico affidato.

ART.12 Responsabile e Vice-responsabile del Curriculum

1. Ai sensi del precedente art.10, qualora i Corsi siano articolati in curricula, posso essere nominati, nella specifica area disciplinare di interesse dei Responsabili del Curriculum con compiti organizzativi, in riferimento agli aspetti formativi del Corso
2. Nel caso di curricula che, pur nella loro omogeneità scientifica, vedano il coinvolgimento di area di pertinenza più ampie, il Coordinatore può riservarsi di nominare più Responsabili in riferimento alle diverse aree.
3. Il Responsabile del Curriculum è nominato dal Coordinatore del Corso, all'atto dell'istituzione del singolo curriculum e comunque preventivamente rispetto alla predisposizione dei bandi di concorso, su proposta dei partecipanti al Collegio afferenti alla specifica area disciplinare di interesse e resta in carica per un periodo pari a quello del Coordinatore che lo ha nominato con possibilità di essere rinominato anche se il Coordinatore venga a cessare.
4. Il Responsabile di Curriculum deve essere un professore universitario di prima o seconda fascia o un ricercatore a tempo determinato, afferente all'Ateneo, che risponda ai requisiti di cui all'art. 24 comma 3, lett. b), L 240/2010.
5. Il Collegio, qualora lo ritenga necessario, può affiancare alla nomina del Responsabile del Curriculum uno o più Vice-responsabili con il compito di supportare e coadiuvare il primo nello svolgimento dei propri compiti.

ART.13 Board del Curriculum

1. Ai sensi del precedente art. 10, per ciascun Curriculum il Coordinatore, su proposta del Responsabile, può nominare un Board del Curriculum, ovvero un organismo operativo con la funzione di supporto al Responsabile con particolare riferimento al monitoraggio del progresso formativo degli studenti ed alla proposta di attività formative.
2. Il Board è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, tra i quali sono ricompresi il Responsabile e i Vice-responsabili del Curriculum.
3. La nomina dei membri avviene nella prima seduta utile del Collegio dopo l'istituzione del Curriculum.

ART.14 Comitato Direttivo

1. Ai sensi del precedente art. 10 e su proposta del Coordinatore del Corso, il Collegio può istituire, mediante delibera nella prima seduta utile, un Comitato Direttivo, con funzione consultiva, al quale possono essere affidati compiti operativi e organizzativi nella gestione del Corso.
2. Laddove istituito, il Comitato è presieduto dal Coordinatore del Collegio e ne sono membri il Vice-coordinatore, ove presente, il responsabile del Servizio Research Development oltre ad un minimo di cinque membri proposti dal Coordinatore stesso.
3. Nel caso di Corsi che prevedono la suddivisione in curricula, fanno parte del Comitato Direttivo anche i Responsabili dei Curricula e i Vice-responsabili.
4. In ogni caso, il Collegio, valutate le specifiche esigenze del Corso, può procedere alla nomina di ulteriori membri del Comitato.

ART.15 Tutor

A ciascun dottorando può essere affiancato un Tutor, nominato entro un mese dall'immatricolazione dall'Ufficio Research Policy, sentito l'ufficio dottorati. Il Tutor ha la funzione di supporto per il dottorando, con particolare riguardo a tutti quegli aspetti di gestione del Corso non di natura scientifica, ma che rivestono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

ART.16 Rappresentanti dei dottorandi

1. I rappresentanti sono scelti tra i dottorandi regolarmente iscritti al Corso di riferimento al momento della nomina e vengono eletti da tutti gli studenti iscritti al Corso. I rappresentanti restano in carica due anni.
2. Le elezioni possono svolgersi in presenza o per via telematica e secondo quanto previsto dalle procedure interne.
3. Il numero minimo di rappresentanti è deliberato dal Collegio nel corso della prima seduta utile successiva alla sua formazione e può essere modificato con delibera del Collegio stesso durante il riesame del Corso.
4. I rappresentati dei dottorandi nello svolgimento del mandato ricevuto in seno al Collegio mantengono il diritto di parola e di effettuare proposte durante le sedute nei limiti di quanto stabilito dal precedente art. 8, comma 8.

ART.17 Ammissione ai Corsi di Dottorato

L'ammissione al Corso può avvenire sulla base di:

- a) selezioni pubbliche annuali, da svolgersi almeno una volta per anno accademico, secondo i requisiti previsti dal bando di riferimento;
- b) iscrizione in sovrannumero, secondo quanto previsto dalle procedure interne;
- c) accordi di co-tutela.

ART.18 *Procedura di selezione e Bando*

Il bando di concorso, per l'ammissione al Corso secondo quanto previsto dal precedente art. 17, comma 1, lett. a), oltre a quanto richiesto dal D.M. 226/2021, deve di minima indicare:

- a) il numero complessivo di posizioni disponibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, D.M. 226/2021;
- b) l'ammontare ed il numero delle borse di studio disponibili, da assegnare in accordo con quanto previsto dal successivo art. 26, e degli eventuali contratti di apprendistato, di cui all'art. 45, D.lgs. n. 81/2015, da stipulare.
- c) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione e la disciplina dei relativi esoneri;
- d) il numero dei membri della Commissione per l'ammissione al Corso;
- e) le differenti fasi di selezione con le specifiche inerenti a:
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione che potranno essere svolte, per giustificati motivi, per via telematica o video conferenza;
 - le modalità di definizione dei criteri di valutazione dei titoli e la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale e le modalità di svolgimento dei colloqui che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
 - i punteggi attribuiti alle diverse fasi ed eventuali soglie di idoneità utili alla definizione della graduatoria finale.

ART.19 *Commissione Giudicatrice*

1. Il Rettore, sentito il Coordinatore del Corso o il Direttore della scuola di dottorato, all'uopo delegati dai rispettivi Collegi dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
2. Nel caso di un numero elevato di candidati possono essere previste delle sottocommissioni per lo svolgimento delle prove concorsuali.
3. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite negli accordi stessi.
4. La Commissione opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati e deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla nomina.
5. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i membri della Commissione, devono essere depositati presso l'Ufficio Dottorati nel rispetto del termine di cui al precedente comma.

ART.20 *Graduatorie*

1. La graduatoria, formata all'esito delle procedure di selezione di cui ai precedenti articoli e approvata dal Rettore con proprio decreto, è pubblicata nel sito web di Ateneo nelle pagine dedicate all'Albo On Line e al Corso di riferimento.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al Corso devono esprimere la loro accettazione entro i termini previsti dal bando pena la decadenza dall'assegnazione della posizione. In tal caso subentreranno gli altri candidati che siano risultati idonei, secondo quanto previsto dal bando.

ART.21 *Durata del Corso*

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, ed è definita in fase di accreditamento.
2. Nel computo della durata del Corso, non rientrano eventuali periodi di sospensione della frequenza ai sensi del successivo art. 24.

3. Allo scadere della durata del Corso, o al termine del periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi del successivo art. 22, qualora il dottorando non abbia completato le attività previste verrà dichiarato decaduto con Decreto Rettorale.

ART.22 Proroga della durata del Corso

1. È facoltà del dottorando richiedere, al Collegio e secondo le modalità previste dalle procedure interne, la proroga della durata del Corso nei seguenti casi:
 - a) per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti per la durata del Corso, senza tuttavia prorogare la corresponsione della borsa di studio;
 - b) per motivate esigenze scientifiche, prorogando altresì la corresponsione della borsa di studio.
2. La proroga può essere richiesta una sola volta per una durata di 6 mesi o di 12 mesi consecutivi.
3. Ottenuta la proroga della durata, non sarà consentito concludere il Corso prima che sia trascorso l'intero periodo di proroga concesso.
4. I periodi di proroga, uniti a quelli di sospensione di cui al successivo art. 24, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

ART.23 Frequenza congiunta del Corso con Scuola di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici (PhS)

1. È consentita la frequenza congiunta di un Corso di specializzazione medica, presso una Scuola di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici, e di un Corso di Dottorato, previa valutazione di compatibilità tra le attività e l'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e quelli previsti dal Corso, tenendo in considerazione anche la distanza tra le sedi nonché tra il progetto dottorale e le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione. Tale compatibilità deve essere attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dal Collegio.
2. La frequenza congiunta è possibile nel caso di Corsi di Dottorato di durata legale:
 - di 3 anni, per studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola di Specializzazione;
 - di 4 anni, per studenti iscritti all'ultimo anno o al penultimo anno della Scuola di Specializzazione.
3. La frequenza congiunta conferisce al dottorando la facoltà di richiedere una riduzione delle attività previste dal Corso. La richiesta di frequenza congiunta e la conseguente domanda di riduzione delle attività dottorali sono accolte dal Collegio del Corso, previa valutazione positiva della coerenza delle attività già svolte nel Corso di Specializzazione e previste dal progetto di ricerca.
4. Le modalità di presentazione della domanda di riduzione delle attività del Corso di Dottorato e di gestione della frequenza congiunta sono regolamentate nelle procedure interne.
5. Nel corso del periodo di frequenza congiunta, l'erogazione della borsa è sospesa.
6. In caso di frequenza congiunta, il dottorando è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza:
 - alla sola Scuola di Specializzazione, durante il periodo di frequenza congiunta;
 - al Corso, per gli anni di Dottorato.

ART.24 Sospensione, rinuncia e decadenza

1. È possibile, a domanda del dottorando, su parere favorevole del Coordinatore del Corso, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza per una durata massima di sei mesi, senza alcuna modifica per la durata legale del corso, per comprovati motivi previsti dalla legge e nei seguenti casi:
 - a) genitorialità;

- b) grave e documentata malattia;
 - c) gravi e documentati motivi familiari;
 - d) gravi e documentati motivi personali.
2. Per tutta la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
 3. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
 4. Il dottorando ha facoltà di rinunciare al Corso in qualsiasi momento e senza addurre alcuna motivazione espressa. In tale caso, l'interessato è tenuto a presentare domanda di rinuncia all'ufficio dottorati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle procedure interne. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data di decorrenza della rinuncia così come indicata nella domanda.
 5. Si ha la decadenza dallo status di Dottorando nei seguenti casi:
 - a) esito negativo delle verifiche annuali, come disciplinate nelle procedure interne;
 - b) mancato adempimento delle verifiche annuali nei termini prescritti;
 - c) mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento o allo scadere della proroga;
 - d) mancato rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico di Ateneo.
 6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, lett. b), il Coordinatore può impedire la decadenza nel caso in cui il dottorando adduca ragionevoli motivi al ritardo nella presentazione delle relazioni annuali.
 7. Il Supervisore o il Responsabile del Curriculum al ricorrere di una delle fattispecie di cui al precedente comma 5, presenta la proposta, debitamente circostanziata e motivata, di decadenza dallo status di dottorando al Coordinatore il quale, sentito il dottorando, assume una decisione in merito e ne trasmette l'esito al Rettore. Il Rettore dichiara la decadenza con decreto da comunicare al dottorando nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990.

ART.25 Sospensione ed esclusione d'ufficio

1. Il Coordinatore del Corso, su indicazione del Collegio, può proporre al Rettore, con delibera motivata e sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal Corso o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
 - assenze ingiustificate e prolungate;
 - comportamenti in contrasto con le norme previste per l'accesso ai laboratori;
 - mancato pagamento delle tasse d'iscrizione entro i tempi comunicati dall'Ufficio preposto;
 - condotta fraudolenta (sleale, scorretta) finalizzata all'ottenimento di un ingiusto vantaggio.
2. È in ogni caso fatta salva l'applicabilità delle previsioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti adottato dall'Ateneo.

ART.26 Conseguimento del titolo

1. I candidati, alla conclusione del Corso, hanno facoltà di depositare domanda di ammissione all'esame finale in accordo con le procedure interne.
2. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi discussa pubblicamente avanti ad una Commissione all'uopo nominata dal Rettore.

3. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese. L'eventuale redazione in altra lingua straniera deve essere autorizzata dal Collegio o dal Coordinatore all'uopo delegato.
4. L'elaborato è sottoposto, in maniera preventiva, alle opportune verifiche per garantirne l'originalità e assicurare il rispetto della buona condotta scientifica e la promozione della qualità nell'attività di ricerca.
5. La tesi, unitamente alla relazione circa le attività svolte è esaminata da almeno due valutatori nominati in accordo alle procedure operative interne e secondo i requisiti di cui all'art. 8, comma 11, D.M. 226/2021.
6. Le modalità specifiche di redazione e presentazione della tesi, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 226/2021, sono ulteriormente dettagliate in apposite procedure interne.
7. La Commissione, avanti alla quale si svolge la discussione, è composta da almeno tre membri di cui almeno i due terzi devono essere soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato qualora in forma associata. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
8. La Commissione è convocata dal Rettore ed è tenuta a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che si siano conclusi i lavori i membri decadono e il Rettore nomina una nuova Commissione della quale non possono fare parte i membri decaduti.
9. È facoltà del dottorando richiedere un periodo di embargo temporaneo alla libera consultazione della tesi, per motivate e temporanee esigenze di tutela della proprietà intellettuale. Tale embargo ha una durata variabile, generalmente fino a un massimo di 12 mesi e può essere prorogato, a seguito di idonea richiesta, in caso di comprovati motivi. Al termine del periodo di embargo, la tesi diventa liberamente accessibile, fatto salvo le parti rese indisponibili secondo quanto previsto dalle procedure operative interne.
10. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, gli accordi di cooperazione internazionale, anche nell'ambito dello svolgimento di tesi in co-tutela, possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo che disciplinino la composizione della Commissione, le date per il conseguimento e la lingua da utilizzare per la stesura della tesi.

ART.27 Contributi e borse di studio

1. Come previsto dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione annualmente delibera, il numero e l'importo delle borse di studio erogate dall'Ateneo e inserite nel bando, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Il numero delle borse o di altre forme di sostegno potrà essere eventualmente aumentato, con successivi provvedimenti, a seguito di ulteriori finanziamenti offerti da soggetti esterni sia pubblici sia privati e regolati dalle relative convenzioni.
2. La borsa non è cumulabile con alcuna altra forma di finanziamento ed in particolare, con gli assegni di ricerca o con gli importi corrisposti al medico in formazione specialistica. A quanto precede fanno eccezione gli importi conferiti per lo svolgimento di soggiorni all'estero, utili ad integrare l'attività di formazione e di ricerca del dottorando.
3. La borsa di studio di cui al primo comma, è aumentato nella misura del 50% per ogni mensilità e per una durata non superiore a 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero all'uopo autorizzate. Nel caso di soggetti titolari di posizioni senza borsa di studio viene garantita l'erogazione

di un importo pari all'integrazione di cui al periodo precedente, e secondo le modalità previste dalle procedure interne.

4. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e all'incremento di cui al precedente comma 3, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti, un budget non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima e comunque adeguato rispetto alla tipologia di Corso.
5. Le borse di studio sono assegnate a coloro che entrino utilmente nella graduatoria al termine della procedura prevista dal bando di ammissione. Da ciò ne consegue che, per i dottorandi appartenenti a specifici programmi di mobilità che vengano ammessi ai Corsi senza partecipare alla procedura concorsuale, non trovi applicazione la disciplina contenuta nel presente articolo.
6. Le borse di studio vengono erogate mensilmente, previo superamento della verifica annuale, per un minimo di tre anni e in ogni caso pari alla durata legale del corso. Le altre forme di finanziamento, eventualmente messe a bando, sono annuali e possono essere rinnovate per l'intera durata del dottorato.
7. Nel caso di borse di studio finanziate da enti esterni all'Ateneo, le relative convenzioni possono prevedere disposizioni diverse da quanto precede, nel rispetto della normativa vigente.
8. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la borsa di studio non viene erogata nei seguenti casi:
 - proroga della durata del Corso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a);
 - frequenza congiunta del Corso con Scuola di Specializzazione di area medica, ai sensi dell'art. 23, comma 5;
 - sospensione volontaria, ai sensi dell'art. 24, comma 2;
 - rinuncia, ai sensi dell'art. 24, comma 4;
 - decadenza, ai sensi dell'art. 24, comma 5;
 - sospensione/esclusione d'ufficio, ai sensi dell'art. 24, comma 8.
9. La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 nella misura di due terzi a carico dell'Ateneo e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

ART.28 Diritti e doveri dei dottorandi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di Dottorato di ricerca sul territorio nazionale.
2. La frequenza ai Corsi è obbligatoria e comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno sul progetto di ricerca assegnato, fermo restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 23, 24.
3. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il tempo richiesto e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il dottorando può ottenere l'esonero dalla frequenza delle attività formative unicamente nei seguenti casi:
 - a) motivi di salute;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a convegni o meeting attinenti alla propria ricerca;
 - c) periodi di ricerca all'estero o presso sedi esterne.
5. Il dottorando specificatamente autorizzato dal Collegio o dal Coordinatore può svolgere attività anche retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Corso previa valutazione della compatibilità con le attività formative, didattiche e di ricerca dello stesso. Le

procedure interne definiscono le modalità di presentazione della richiesta da parte dei dottorandi e di valutazione da parte dei Collegi e, l'eventuale limite massimo al reddito percepibile dal dottorando che non potrà essere superiore all'importo della borsa di studio.

6. Secondo quanto previsto all'art. 12, comma 3, D.M. 226/2021 i dottorandi, previo nulla-osta del Collegio o del Coordinatore e possono svolgere, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.
7. Nella partecipazione a progetti di ricerca il dottorando non può assumere il ruolo di Principal Investigator per tutta la durata del Corso
8. I dottorandi, nell'ambito dello svolgimento del progetto di dottorato e previa autorizzazione del Coordinatore del Corso o del Responsabile di Curriculum se presente, possono svolgere attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero o in strutture esterne all'Università; tale periodo comunque non può essere superiore a 12 mesi. Il suddetto periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata.
9. Coloro che hanno già frequentato in precedenza (anche presso altro Ateneo) un Corso di Dottorato coperto da borsa conseguendone al termine il titolo, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo Corso non coperto da borsa.
10. Diversamente, coloro che hanno già frequentato in precedenza (anche presso altro Ateneo) un Corso di Dottorato coperto da borsa senza conseguire al termine il titolo, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo Corso coperto da borsa. La borsa di studio, a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante il percepimento parziale di borsa di studio per il Corso precedentemente frequentato, verrà riproporzionata in ragione della differenza tra durata legale del Corso e mensilità percepite.
11. Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.
12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.lgs. 68/2012 in materia di diritto allo studio.
13. Sono altresì estesi ai dottorandi le norme a tutela della sicurezza sull'ambiente di lavoro (di cui al D.lgs. 81/2008).

ART.29 Assicurazione della Qualità

1. È requisito fondamentale in sede di accreditamento, la presenza di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR. L'Ateneo si è dotato del "Regolamento sul processo di Assicurazione della Qualità" volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo definiti dai vertici di Ateneo. Il Regolamento fornisce indicazioni nell'applicazione di un modello di progettazione, gestione, valutazione e miglioramento, funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali, attraverso la definizione di un Sistema di Gestione della Qualità.
2. Il Sistema di Gestione della Qualità:
 - disegna i processi di progettazione ed esecuzione delle attività rientranti nelle tre Missioni di Ateneo (Didattica, Ricerca, Terza Missione);
 - individua, tra gli organi istituzionali di Ateneo, gli attori deputati alla conduzione e gestione di tali processi.
3. I processi di cui sopra, disciplinati mediante apposite procedure interne, contemplano:

- a) la progettazione di un corso di Dottorato, attraverso la quale viene garantita la trasparenza dei risultati di apprendimento attesi dal percorso formativo, la chiarezza nella progettazione delle attività che costituiscono il percorso e la tracciabilità delle verifiche ed approvazioni sottostanti al perfezionamento del corso;
- b) l'erogazione di un corso di Dottorato, attraverso la quale viene garantita la conformità delle attività e dei servizi erogati allo studente a quanto previsto in sede di progettazione;
- c) il monitoraggio di un corso di Dottorato con il quale, attraverso l'analisi nel continuo dei progressi e dei risultati ottenuti dagli studenti nonché dalla rilevazione delle loro opinioni, vengono rilevate eventuali criticità e/ od opportunità di miglioramento;
- d) il riesame di un corso di Dottorato, attraverso il quale viene garantita la revisione regolare e periodica dei corsi, che prevede la partecipazione degli attori di Ateneo, degli studenti e dei portatori di interesse.

4 Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento si applica per i dottorandi immatricolati a partire dal XXXVIII ciclo.

Alla data di entrata in vigore del regolamento, viene abrogato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'UniSR emanato con Decreto Rettorale n.7613 del 19 maggio 2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.